



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO – LEGGE 22 settembre 2009 n.136

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, punto b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 ed all'articolo 12 delle Legge Qualificata 12 dicembre 2005 n.184 e precisamente:

- *la necessità di rafforzare l'integrità e la solidità del sistema economico finanziario sammarinese e la collaborazione internazionale della Repubblica di San Marino nel contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo nonché nella tutela della sicurezza nazionale ed internazionale;*
- *l'urgenza di dare immediata esecutività alle norme utili a tale scopo anche in riferimento all'imminente valutazione del sistema bancario e finanziario sammarinese da parte dell'Assemblea del Moneyval ;*

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n. 1 adottata nella seduta del 22 settembre 2009;

Visto l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 9 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI LIBRETTI DI DEPOSITO A RISPARMIO AL PORTATORE

Art. 1

1. Dall'entrata in vigore del presente Decreto-Legge non potranno essere emessi nuovi libretti di deposito a risparmio al portatore.

Art. 2

1. Tutti i libretti di deposito a risparmio al portatore, indipendentemente dal saldo su di essi riportato, devono essere estinti o convertiti in rapporti nominativi entro il 30 giugno 2010. Al riguardo si applicano le disposizioni di cui al Decreto Delegato 31 ottobre 2008 n.136.

Art. 3

1. A far data dall'entrata in vigore del presente Decreto-Legge, sui libretti di deposito a risparmio al portatore non potranno essere effettuate operazioni di versamento o deposito.

2. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 2, i libretti di deposito a risparmio al portatore devono essere estinti o convertiti in rapporti nominativi alla prima operazione di prelevamento ed in tale occasione devono essere adempiuti gli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui agli articoli 21 e 22 della Legge 17 giugno 2008 n. 92.

Art. 4

1. Le operazioni di prelevamento, chiusura o conversione di libretti di deposito a risparmio al portatore con saldo superiore a 15.000 euro sono segnalate al Responsabile incaricato (Compliance Officer) come potenziali operazioni sospette anche ai fini stabiliti dall'articolo 36 della Legge 17 giugno 2008 n.92.

Art. 5

1. L'Agenzia di Informazione Finanziaria esegue ispezioni specifiche finalizzate a verificare il corretto adempimento degli obblighi previsti dal presente Decreto-Legge.

Articolo 6

1. La violazione degli obblighi previsti al comma 2 del articolo 3 del presente Decreto-Legge è punita ai sensi dell'articolo 61 della Legge 17 giugno 2008 n.92 così come modificato dalla Legge 19 giugno 2009 n.73.

2. Ogni altra violazione degli obblighi previsti dal presente Decreto-Legge è punita con sanzione amministrativa da 10.000 euro a 50.000 euro, comminata dall'Agenzia di Informazione Finanziaria.

Art. 7

1. E' abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 22 settembre 2009/1709 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Massimo Cenci – Oscar Mina

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Valeria Ciavatta